

Bologna, 04/05/2016

CIRCOLARE N. 4/16

Oggetto: Dichiarazione annuale "F-Gas"

Si ricorda che entro il 31 maggio del 2016 gli operatori devono compilare e trasmettere la "Dichiarazione F-gas" relativa all'anno 2015 on-line, tramite l'apposita piattaforma istituita presso l'Ispra (<http://www.sinanet.isprambiente.it/it/siaispra/fgas>).

Il soggetto obbligato alla presentazione della dichiarazione è l'operatore, ovvero una persona fisica o giuridica che esercita un effettivo controllo sul funzionamento tecnico delle apparecchiature e degli impianti, che abbia libero accesso all'impianto, che eserciti un controllo sul funzionamento e sulla gestione ordinaria dell'apparecchiatura e che abbia il potere decisionale rispetto alle modifiche tecniche e delle quantità di gas fluorurati nell'apparecchiatura o nell'impianto.

Il DPR 43/2012 stabilisce che il proprietario dell'apparecchiatura o dell'impianto è considerato operatore qualora non abbia delegato a terzi l'effettivo controllo sul funzionamento tecnico degli stessi. La dichiarazione annuale sulle emissioni di gas fluorurati registrate nel 2015 (cd. "Dichiarazione F-gas") deve essere presentata entro il 31 maggio 2016 dagli operatori delle applicazioni fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria, pompe di calore, nonché dei sistemi fissi di protezione antincendio contenenti 3 kg o più di gas fluorurati ad effetto serra.

Gli operatori sopra nominati, devono presentare al Ministero dell'Ambiente, per il tramite dell'Ispra, la dichiarazione contenente informazioni riguardanti la quantità di emissioni in atmosfera di gas fluorurati relativi all'anno precedente sulla base dei dati contenuti nel relativo registro di impianto.

Il mancato adempimento di tale obbligo, disciplinato dall'articolo 16 del DPR 43/2012 (attuazione del regolamento 842/2006/CE su taluni gas fluorurati ad effetto serra), è punito dal D.Lgs. 26/2013 (disciplina sanzionatoria per la violazione del regolamento 842/2006/CE) con una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 10.000 euro.

Si ricorda che i controlli svolti su queste tipi di apparecchiature contenenti F-gas va eseguita da personale certificato e che la periodicità dei controlli è stabilita in base al quantitativo di tali gas:

Apparecchiature contenenti:	Frequenza controlli:
3 ≤kg di F-gas < 30	1 volta all'anno
30 ≤kg di F-gas < 300	1 volta ogni sei mesi
≥ 300 kg di F-gas	1 volta ogni 3 mesi

Infine si ricorda il divieto di uso di HFC con GWP>2500 (es 10 kg di R404A o R507) dal 1/1/2020 ; per quelli con GWP>150 dal 1/1/2022.

A disposizione per chiarimenti, l'occasione è gradita per porgere cordiali saluti

Il Presidente

Ing. Lorenzo Pieri

SAFETY ECOTECHNIC SRL
SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA:
VIALE FELSINA 7 BOLOGNA
TELEFONO 051/540312
FAX 051/6244014
C.F. 04075730376
P.IVA 00698261203
CAPITALE SOCIALE € 45.000,00 I.V.
REG. SOC. TRIB. BO 57655
C.C.I.A.A. BO 337876

Per non ricevere più le circolari Safety Ecotechnic inviare la disdetta a mezzo mail (settore.tecnico@safetynecotechnic.it) o fax (051 6244014).